S E R I E   G E N E R A L E

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 agosto 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 luglio 2018.

Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 61 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2018/42/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 12 dicembre 2017, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2018/43/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Viste la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016, che ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) delle regioni biogeografiche alpina e continentale, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le zone speciali di conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Veneto, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «zone speciali di conservazione» di novantasei siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Veneto;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Veneto con deliberazione della giunta regionale n. 667 del 15 maggio 2018;

Considerato che per la designazione dei siti IT3230006 Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà e IT3230085 Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio è necessario acquisire altresì l'intesa della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui territorio ricade parte dei siti;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle zone speciali di conservazione

1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti trentacinque siti insistenti nel territorio della Regione Veneto, già proposti alla Commissione europea quali siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3210002	Monti Lessini: Cascate di Molina	233
B	IT3210004	Monte Luppia e P.ta San Vigilio	1037
C	IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora	171
B	IT3210007	Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda	676
B	IT3210021	Monte Pastello	1750
C	IT3210039	Monte Baldo Ovest	6510
C	IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine	13872
C	IT3210041	Monte Baldo Est	2762
B	IT3210043	Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest	476
B	IT3220002	Granezza	1303
B	IT3220007	Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa	1680
C	IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni	14988
B	IT3230003	Gruppo del Sella	449
B	IT3230005	Gruppo Marmolada	1305
B	IT3230017	Monte Pelmo - Mondeval - Formin	11065
B	IT3230019	Lago di Misurina	75
C	IT3230022	Massiccio del Grappa	22473
B	IT3230026	Passo di San Boldo	38
B	IT3230027	Monte Dolada Versante S.E.	659
C	IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo	2845
B	IT3230042	Torbiera di Lipoi	65
C	IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape - San Lucano, Agner - Croda Granda	10909
B	IT3230044	Fontane di Nogare'	212
B	IT3230045	Torbiera di Antole	25
B	IT3230047	Lago di Santa Croce	788
B	IT3230060	Torbiere di Danta	205
B	IT3230063	Torbiere di Lac Torond	38
B	IT3230067	Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia	111
B	IT3230068	Valpiana - Valmorel (Aree palustri)	126
C	IT3230071	Dolomiti di Ampezzo	11362
B	IT3230078	Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico	8924
B	IT3230080	Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno	12252
C	IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano	6597
C	IT3230090	Cima Campo - Monte Celado	1812
B	IT3240003	Monte Cesen	3697

2. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale i seguenti sessantuno siti insistenti nel territorio della Regione Veneto, già proposti alla Commissione europea quali siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
C	IT3210003	Laghetto del Frassino	78
C	IT3210008	Fontanili di Povegliano	118
B	IT3210012	Val Galina e Progno Borago	989
C	IT3210013	Palude del Busatello	443
C	IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese	167
C	IT3210015	Palude di Pellegrina	111
C	IT3210016	Palude del Brusà - Le Vallette	171
C	IT3210018	Basso Garda	1431
C	IT3210019	Sguazzo di Rivalunga	186
B	IT3210042	Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine	2090
C	IT3220005	Ex Cave di Casale - Vicenza	36
B	IT3220008	Buso della rana	0,64
B	IT3220037	Colli Berici	12906
B	IT3220038	Torrente Valdiezza	33
B	IT3220039	Biotopo "Le Poscole"	149
B	IT3220040	Bosco di Dueville e risorgive limitrofe	715
B	IT3240002	Colli Asolani	2202
B	IT3240004	Montello	5069
B	IT3240005	Perdonanze e corso del Monticano	364
C	IT3240006	Bosco di Basalghelle	14
C	IT3240008	Bosco di Cessalto	28
C	IT3240012	Fontane Bianche di Lancenigo	64
B	IT3240014	Laghi di Revine	119
B	IT3240015	Palu' del Quartiere del Piave	692
C	IT3240016	Bosco di Gaiarine	2,11
C	IT3240017	Bosco di Cavalier	9,43
B	IT3240028	Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest	1490
B	IT3240029	Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano	1955
B	IT3240030	Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia	4752
B	IT3240031	Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio	753
B	IT3240032	Fiume Meschio	40
B	IT3240033	Fiumi Meolo e Vallio	85
C	IT3250003	Penisola del Cavallino: biotopi litoranei	315
C	IT3250006	Bosco di Lison	5,56

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
C	IT3250008	Ex Cave di Villetta di Salzano	64
C	IT3250010	Bosco di Carpenedo	13
B	IT3250013	Laguna del Mort e Pinete di Eraclea	214
C	IT3250016	Cave di Gaggio	115
C	IT3250017	Cave di Noale	43
C	IT3250021	Ex Cave di Martellago	50
C	IT3250022	Bosco Zacchi	0,75
C	IT3250023	Lido di Venezia: biotopi litoranei	166
B	IT3250030	Laguna medio-inferiore di Venezia	26384
B	IT3250031	Laguna superiore di Venezia	20365
C	IT3250032	Bosco Nordio	157
B	IT3250033	Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento	4386
B	IT3250034	Dune residue del Bacucco	13
B	IT3250044	Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore	640
B	IT3250047	Tegnùe di Chioggia	2655
B	IT3250048	Tegnùe di Porto Falconera	623
C	IT3260017	Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco	15096
C	IT3260018	Grave e Zone umide della Brenta	3848
B	IT3260022	Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo	148
B	IT3260023	Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga	27
B	IT3270003	Dune di Donada e Contarina	105
B	IT3270004	Dune di Rosolina e Volto	115
B	IT3270005	Dune Fossili di Ariano Polesine	101
B	IT3270006	Rotta di S. Martino	32
B	IT3270007	Gorghi di Trecenta	20
B	IT3270017	Delta del Po: tratto terminale e delta veneto	25362
C	IT3270024	Vallona di Loreo	64

3. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27028 del 14 dicembre 2017. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli di cui agli allegati A e B approvati con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016 così come integrati e modificati dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017, già operative.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultane delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Veneto. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Veneto, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2018

Il Ministro: COSTA

18A05429

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 marzo 2018.

Dismissione definitiva, previa sclassifica, di taluni alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate.

IL DIRETTORE
DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare (COM), che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (TUOM);

Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, Supplemento Ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;

Constatato che l'art. 2 del citato decreto direttoriale prevede che il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare sia formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;

Considerato che gli alloggi da alienare riportati nell'allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;

Ravvisata la necessità di trasferire al patrimonio disponibile dello Stato gli alloggi riportati nel citato decreto direttoriale appartenenti sia al demanio pubblico dello Stato sia al patrimonio indisponibile dello Stato;

Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;

Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo Stato maggiore della difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze Armate;

Decreta:

Art. 1.

Gli alloggi e le relative aree di pertinenza identificati ai subalterni riportati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale ne costituisce parte integrante, sono trasferiti dal demanio pubblico dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati per le finalità dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le modalità definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2018

Il direttore dei lavori e del demanio
SCALA

Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
REGGI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2018, reg. n. 1-1596

ALLEGATO

N.	CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI Nuovo Catasto Edilzio Urbano
1	ELT4970	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 22 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 39
2	ELT4971	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 19 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 40
3	ELT4972	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 18 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 41
4	ELT4973	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 17 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 55
5	ELT4974	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 20 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 61
6	ELT4975	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 21 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 50
7	ELT4976	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 29 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 48
8	ELT4977	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 27 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 42
9	ELT4978	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 26 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 52
10	ELT4979	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 25 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 43
11	ELT4980	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 24 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 56
12	ELT4981	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 23 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 62
13	ELT4982	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 28 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 57
14	ELT4983	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 36 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 60
15	ELT4984	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 35 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 44
16	ELT4985	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 34 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 59
17	ELT4986	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 32 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 54
18	ELT4987	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 31 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 58
19	ELT4988	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 30 con locale deposito al fg.109, part.44, sub. 45 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 53
20	ELT4989	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 33 e posto auto coperto al fg.109, part.44, sub. 51
21	LOCALI DEPOSITO COMUNI	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part.44, Sub. 37, 38, 46, 47 e 49

N.	CODICE ALLOGGIO	COMUNE	INDIRIZZO	RIFERIMENTI Nuovo Catasto Edilzio Urbano
22	BCNC	SABAUDIA (LT)	Via Vittorio Emanuele III, n.69 - 71	Fg. 109, Part. 44, Sub. 63 e 64
23	MTA0034	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 19 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.32
24	MTA0035	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 18 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.31
25	MTA0036	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 17 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.37
26	MTA0037	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 22 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.33
27	MTA0038	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 21 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.38
28	MTA0039	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 20 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.36
29	MTA0040	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 25 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.34
30	MTA0041	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 24 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.39
31	MTA0042	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 23 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.35
32	MTA0043	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 4 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.40
33	MTA0044	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 3 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.48
34	MTA0045	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 2 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.45
35	MTA0046	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 7 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.41
36	MTA0047	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 6 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.46
37	MTA0048	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 5 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.44
38	MTA0049	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 10 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.42
39	MTA0050	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 9 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.47
40	MTA0051	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 8 e posto auto scoperto al fg.245, part.184, sub.43
41	AUTORIMESSE COLLETTIVE	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg.245, Part.184, Sub. 11 e 26
42	BCNC	TARANTO	Via Acton n.93/A	Fg. 245, Part. 184, Sub. 1, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 49

18A05426

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2018.

Differimento dei termini per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico, ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 - Misura 17.1 - Colture vegetali, anno 2015.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE
2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Vista la decisione comunitaria n. C(2017)7525 dell'8 novembre 2017 che approva la modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001);

Considerato che la citata sottomisura 17.1 del PSRN fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e ss.mm.ii., relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, registrazione n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, n. 2481 recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto ministeriale 7 marzo 2018, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di Gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, registrazione n. 372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm.ii., ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Visto il decreto n. 9618 del 28 aprile 2016 con il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha delegato all'Organismo pagatore AGEA le funzioni connesse al trattamento, gestione ed istruttoria delle domande di sostegno della sottomisura 17.1;

Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è individuata quale Organismo pagatore ed in quanto tale

cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

Visto il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10875 dell'11 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1, di cui al PSRN 2014-2020 – Colture vegetali, campagna assicurativa 2015;

Visto il decreto dell'Autorità di Gestione n. 27955 del 30 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 2017, con il quale sono stati differiti i termini per la presentazione delle domande di pagamento di cui all'art. 12 del citato avviso pubblico – colture vegetali, campagna assicurativa 2015 al 30 giugno 2018;

Vista la Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di Gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al citato decreto n. 9618/2016, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Considerate le problematiche riscontrate a sistema SGR, e segnalate ad AGEA, che non hanno consentito la presentazione di talune domande di sostegno entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico 11 maggio 2016 e s.m.i.;

Tenuto conto delle tempistiche inerenti le procedure di riesame a valere sulle domande di sostegno relative alla campagna assicurativa 2015;

Tenuto conto altresì degli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2018 del programma e, in particolare, della sottomisura 17.1;

Considerato che nel corso degli incontri svolti presso AGEA con l'Autorità di Gestione sull'avanzamento dei lavori inerenti l'annualità 2015, i rappresentanti di Condifesa, dei CAA nazionali e gli OPR hanno rappresentato l'esigenza di differire il termine per la presentazione delle domande di pagamento e di consentire, al contempo, la presentazione delle domande di sostegno a seguito delle segnalazioni relative alle problematiche di caricamento a sistema;

Considerato che una riapertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno, nonché un ulteriore differimento del termine di presentazione delle domande di pagamento, non produce effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

Riapertura termine di presentazione delle domande di sostegno - sottomisura 17.1, colture vegetali, campagna assicurativa 2015 - PSRN 2014-2020.

1. L'organismo pagatore AGEA con proprie istruzioni operative, sentita l'Autorità di Gestione, può consentire la presentazione delle domande di sostegno di cui all'avviso pubblico 11 maggio 2016.

Art. 2.

Differimento termine di presentazione delle domande di pagamento - sottomisura 17.1, colture vegetali, campagna assicurativa 2015 - PSRN 2014-2020.

1. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento stabilito dall'art. 12 dell'avviso pubblico 11 maggio 2016 è differito al 31 agosto 2018.

2. Per le domande di sostegno presentate ma non ancora ammesse alla data del presente decreto, i termini per la presentazione delle relative domande di pagamento sono stabiliti dall'Organismo pagatore AGEA con proprie istruzioni operative, sentita l'Autorità di Gestione.

3. La fissazione dei termini di cui al comma 2 deve tenere in debita considerazione gli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2018 del Programma e, in particolare, della sottomisura 17.1.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

Roma, 28 giugno 2018

L'Autorità di gestione: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. n. 1-624

18A05487

DECRETO 6 luglio 2018.

Modifica del Piano assicurativo agricolo 2018. Adeguamento alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2393/2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che prevede, tra l'altro, all'art. 49, un sostegno sul costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli

allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, recante, tra l'altro, modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2018 e, in particolare, l'art. 5, (Determinazione della spesa ammessa al contributo, delle aliquote massime concedibili e del contributo), comma 5, dove è stabilito che «A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e per effetto delle stesse, la soglia minima di danno e l'aliquota massima di aiuto indicata al comma 4, lettera *a)*, punti da 1 a 4, sono adeguate, automaticamente, ai valori ivi previsti»; nonché l'art. 7 (modifiche al piano);

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione n. C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017, ed in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Considerato che il regolamento (UE) n. 2393/2017 ha modificato alcune condizioni riguardanti le polizze assicurative agevolate ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare la soglia minima di danno al di sopra della quale scatta il risarcimento è stata ridotta dal 30% al 20% e l'aliquota massima di sostegno è stata aumentata dal 65% al 70%, mentre non ha variato le condizioni delle polizze assicurative agricole a copertura dei rischi sull'uva da vino, agevolate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai sensi del quale la soglia minima di danno al di sopra della quale scatta il risarcimento è fissata al 30%;

Considerato che è in corso una modifica del Programma di sviluppo rurale nazionale per il recepimento delle disposizioni di cui al citato regolamento (UE) n. 2393/2017;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del piano assicurativo 2018, a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2397/2017 le aliquote di sostegno e la soglia di danno vengono automaticamente adeguate rispettivamente ai valori del 70% e del 20% e che, per le polizze assicurative agevolate relative all'uva da vino, finanziate ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308, la soglia di danno è del 30%;

Ritenuto opportuno, pertanto, nelle more della conclusione del processo di modifica del Programma di sviluppo rurale nazionale, adeguare le aliquote di sostegno e la soglia di danno per assicurare l'ottimale svolgimento della campagna assicurativa 2018;

Ritenuto inoltre opportuno, per l'anno 2018, allineare le condizioni per l'accesso alle agevolazioni delle polizze a copertura dei rischi sull'uva da vino, tra la misura assicurativa del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 e la misura assicurativa di cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compensando l'onere derivante dall'esigenza di mantenere la soglia al 30%, rispetto alla soglia 20% prevista per il resto delle produzioni assicurabili, con un aumento delle aliquote della clausola di salvaguardia

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto 6 novembre 2017 - Piano assicurativo agricolo 2018

1. All'art. 3 del decreto 6 novembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 20% da applicare sull'intera produzione assicurata per comune, ad eccezione delle polizze per l'uva da vino, le quali devono prevedere una soglia di danno superiore al 30%, e delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera *b)*. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra rese effettive e rese assicurate tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'art. 2 comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di casualità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 20% della produzione dell'agricoltore per tutte le colture ad esclusione dell'uva da vino, per la quale il danno deve aver superato il 30% della produzione dell'agricoltore.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto 6 novembre 2017 - Piano assicurativo agricolo 2018

1. All'art. 5, comma 4, del decreto 6 novembre 2017, il dispositivo di cui alla lettera *a)* è sostituito dal seguente:

«*a)* polizze con soglia di danno superiore al 20%, relative a:

1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e comma 3: fino al 70% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 70% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 2 lettera *e)*: fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze index di cui all'allegato 5, la soglia di danno deve essere superiore al 30%);

6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera *f)*: fino al 65% della spesa ammessa;

a.1) polizze con soglia di danno superiore al 30%, relative a:

7) uva da vino/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e comma 3: fino al 70% della spesa ammessa;

8) uva da vino/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera *f)*: fino al 65% della spesa ammessa.».

Art. 3.

Modifiche all'allegato 3 del decreto 6 novembre 2017 - Piano assicurativo agricolo 2018

1. All'allegato 3 del decreto 6 novembre 2017 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi – sezione Colture - è aggiunto infine il seguente paragrafo:

«Uva da vino

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, sia inferiore al 95% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 95% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

3 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3 comma 2 lettera *f)* sia inferiore al 85% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 85% del premio assicurativo.»

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 694

18A05465

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 17 luglio 2018.

Delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Sottosegretario di Stato, dott.ssa Alessandra PESCE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3 dell'art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed il comma 4 del medesimo art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 42;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture del Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale la dott.ssa Alessandra Pesce è stata nominata Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di delegare alcune funzioni istituzionali al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato dott.ssa Alessandra Pesce le funzioni relative alle seguenti materie:

ricerca agricola e agroalimentare; innovazione, trasferimento tecnologico e formazione in agricoltura;

settori relativi a ortofrutta, olio d'oliva e cereali;

altre filiere (apicoltura, brassicolo, frutta in guscio, canapa);

mercato del lavoro e agricoltura sociale;

diffusione di buone prassi di investimento (rete rurale nazionale) e sostegno all'agricoltura nelle zone interne.

Art. 2.

1. Alla dott.ssa Alessandra Pesce è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Il Sottosegretario di Stato è delegato, su richiesta del Ministro, ad intervenire presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

3. Il Sottosegretario di Stato è delegato a presiedere il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura ed a intervenire alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

4. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

5. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 17 luglio 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 696

18A05462

DECRETO 17 luglio 2018.

Delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Sottosegretario di Stato, on. dott. Franco MANZATO.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3 dell'art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed il comma 4 del medesimo art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 42;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture del Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il Senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Franco Manzato è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di delegare alcune funzioni istituzionali al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. dott. Franco Manzato le funzioni relative alle seguenti materie:

vigilanza sulle produzioni di qualità agricole e agroalimentari;

seminativi;

comparto delle foreste e filiere forestali;

comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura;

settore lattiero;

agricoltura biologica;

attività per la difesa fitosanitaria

Art. 2.

1. All'on. dott. Franco Manzato è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Il Sottosegretario di Stato è delegato, su richiesta del Ministro, ad intervenire presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro, per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

3. Il Sottosegretario di Stato è delegato a presiedere il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura ed a intervenire alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e del Comitato interministeriale per la programmazione economica, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

4. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

5. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 17 luglio 2018

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 695

18A05463

DECRETO 27 luglio 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 162 del 15 luglio 2015, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Checkfruit con nota del 19 luglio 2018 (prot. Mipaaf n. 53713 del 20 luglio 2018), autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 24 giugno 2015 al Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia con sede legale in Catania, via San Giuseppe La Rena n. 30/b, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 giugno 2015 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A05430

DECRETO 27 luglio 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 151 del 16 giugno 2009, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2015, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio Romano»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 26 luglio 2018, prot. Mipaaf n. 54938;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP nella nuova versione registrata a Viterbo in data 4 luglio 2018 al numero di repertorio 6071 ed al numero di raccolta 3609 con atto a firma del Notaio Lorenzo Mottura,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP registrato a Viterbo in data 4 luglio 2018 al numero di repertorio 6071 ed al numero di raccolta 3609 con atto a firma del Notaio Lorenzo Mottura.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A05431

DECRETO 27 luglio 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dei fagioli bianchi di Rotonda DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette

(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 240 della Commissione dell'11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 66 del 12 marzo 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fagioli Bianchi di Rotonda»;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda», rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 15 novembre 2017;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 23 maggio 2018, prot. Mipaaf n. 38659;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP nella nuova versione registrata a Lagonegro in data 22 maggio 2018 al numero di repertorio 8117 ed al numero di raccolta 5921 con atto a firma del Notaio Nicola Guerriero,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dei Fagioli Bianchi di Rotonda DOP registrato a Lagonegro in data 22 maggio 2018 al numero di repertorio 8117 ed al numero di raccolta 5921 con atto a firma del Notaio Nicola Guerriero.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A05432

DECRETO 3 agosto 2018.

Riconoscimento del Consorzio Pescatori di Goro Società cooperativa organizzazione di produttori (in sigla «COPEGO OP»), in Goro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;

Vista la documentata istanza del 30 novembre 2017, trasmessa via pec in data 21 dicembre 2017, prot. n. 0025056 del 28 dicembre 2017, presentata dalla organizzazione di produttori della pesca denominata «Consorzio Pescatori di Goro Società cooperativa organizzazione di produttori» (in sigla «COPEGO OP») con sede a Goro, ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del settore dell'acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013 e del regolamento (UE) 1419/2013, per l'allevamento di vongole veraci della specie *Tapes semidecussatus*;

Vista la successiva istanza trasmessa tramite posta certificata del 28 febbraio 2018, e la documentazione integrativa ad essa allegata;

Considerato che la suddetta organizzazione di produttori, risulta essere regolarmente costituita con atto in data 7 settembre 2016, repertorio n. 47864, raccolta n. 28028 per notaio Alberto Magnani di Ferrara;

Visto lo statuto della suddetta organizzazione di produttori allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal suddetto regolamento (UE) 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) 1379/2013 e corrisponde altresì ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013;

Visto il verbale in data 26 aprile 2018 della Capitaneria di porto di Ravenna in cui, a seguito delle verifiche effettuate presso l'organizzazione circa il volume di produzione commercializzabile, in relazione al numero dei soci e di imbarcazioni adibite alla raccolta della citata specie, si esprime parere favorevole al riconoscimento del citato consorzio come organizzazione di produttori per l'allevamento di vongole veraci della specie *Tapes semidecussatus*;

Vista la lettera della Regione Emilia-Romagna in data 30 maggio 2018 pervenuta via pec in data 4 giugno 2018, in cui si attesta che la produzione di *Tapes semidecussatus* da parte dell'organizzazione di cui trattasi, nel triennio 2015/2016/2017, è risultata superiore al 25% della produzione regionale della stessa specie nel medesimo triennio, esprimendo pertanto il proprio nulla osta al riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) 1379/2013, art. 14 e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione denominata «Consorzio Pescatori di Goro Società cooperativa organizzazione di produttori» (in sigla «COPEGO OP») con sede a Goro, per l'attività di allevamento della specie di vongola verace *Tapes semidecussatus*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2018

Il Ministro: CENTINAIO

18A05433

DECRETO 8 agosto 2018.

Proroga, fino al 31 dicembre 2019, dell'autorizzazione all'utilizzo del sistema a strascico per tredici unità da pesca dell'isola di Lampedusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, ed, in particolare, l'art. 95;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 concernente l'attuazione della legge 7 marzo 2003 n. 38 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96;

Visto l'art. 24 comma 1 del suddetto decreto legislativo che attribuisce al Ministro il potere di disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, l'art. 9 che prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie conformemente all'art. 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento;

Vista la convenzione con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha avviato con l'Istituto di scienze marine - Consiglio nazionale delle ricerche (I.S.MAR. - C.N.R.) un rapporto di collaborazione finalizzato a fornire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il supporto tecnico scientifico necessario per l'aggiornamento dei Piani di gestione delle specie demersali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2012, nonché i successivi decreti ministeriali 5 febbraio 2013, 8 agosto 2013 e 30 dicembre 2013, che consentono, in aggiunta ai sistemi già consentiti in licenza, l'autorizzazione all'utilizzo del sistema a strascico a favore di 13 unità da pesca iscritte nei RR.NN.MM.GG. di Lampedusa;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 2013 che prevede l'istituzione, tramite apposito decreto direttoriale, di una Commissione tecnico-scientifica incaricata di approfondire le tematiche inerenti la suddetta autorizzazione per l'utilizzo del sistema a strascico, nonché di formulare, alla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ipotesi per la risoluzione di eventuali problematiche;

Visto il decreto direttoriale in data 30 settembre 2014 che istituisce la predetta Commissione tecnico-scientifica;

Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea nell'applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

Considerate le istanze delle imprese armatrici dei 13 motopescherecci interessati pervenute, per il tramite dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, a questa direzione con nota prot. n. 15880 del 7 dicembre 2017, nella quale veniva richiesta, qualora se ne riscontrasse la possibilità, l'autorizzazione definitiva all'utilizzo del sistema a strascico, ovvero una ulteriore proroga;

Considerato che le suddette istanze sono state reiterate anche attraverso l'Associazione armatori Lampedusa con nota dell'11 aprile 2018;

Considerata la nota del 12 marzo 2018 della Commissione tecnico-scientifica di cui ai decreti ministeriali 30 settembre 2014 e 4 ottobre 2016, con la quale la Commissione stessa prende atto dei risultati positivi riscontrati dal controllo sull'adozione della rete a strascico da parte dei pescherecci autorizzati ed operanti nel Circondario marittimo di Lampedusa;

Considerata, altresì, la nota prot. n. 15060 del 31 dicembre 2015 con la quale l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa aveva già fornito un riscontro positivo circa l'utilizzo delle maglie della rete a strascico a seguito dei controlli effettuati nel proprio circondario;

Considerato che dal Piano di gestione locale dell'unità gestionale comprendente il Compartimento marittimo di Porto Empedocle e, nello specifico dell'arcipelago delle Isole Pelagie, si desume che la flotta da pesca operante nell'isola di Lampedusa è impegnata in una azione di riorganizzazione produttiva delle misure tecniche finalizzata alla tutela delle risorse biologiche del mare;

Tenuto conto che gli indicatori elaborati all'interno delle suddette misure di riorganizzazione produttiva mostrano, già nel breve periodo, un andamento positivo;

Considerato che l'attuale politica della pesca, sia comunitaria che nazionale, è rivolta all'esigenza di razionalizzare la gestione della pesca, concentrando le attività su un unico mestiere indirizzato alla cattura di determinate specie ittiche;

Considerata, altresì, la necessità di predisporre un adeguato Piano di Gestione sull'utilizzo del sistema a strascico sulle imbarcazioni operanti nell'areale marittimo di Lampedusa e delle zone limitrofe, da sottoporre alla rigida valutazione dello STECF della Commissione europea;

Considerato che la richiesta avanzata dalle 13 unità da pesca iscritte nei RR.NN.GG. di Lampedusa è finalizzata esclusivamente ad ottenere la possibilità di continuare a svolgere l'attività di pesca con il sistema strascico;

Tenuto conto che sussistono gli interessi ed i presupposti, nonché le condizioni necessarie alla concessione di una ulteriore proroga all'attività di pesca con il sistema a strascico a favore dei 13 pescherecci iscritti nell'elenco allegato al decreto ministeriale 26 luglio 2012, finalizzata, altresì, a verificare il grado di coesione con le imprese che utilizzano diversi sistemi di pesca in conformità alle comuni regole di gestione;

Decreta:

Art. 1.

1. È prorogata, sino al 31 dicembre 2019, per le 13 unità iscritte nei RR.NN.MM.GG. dell'Ufficio marittimo di Lampedusa, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico, identificato, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in reti a strascico a divergenti (OTB) sfogliare-rapidi (TBB), reti gemelle a divergenti (OTT).

2. L'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa è legittimato a prorogare la suddetta autorizzazione, in allegato alla licenza di pesca.

3. Per il periodo di validità dell'autorizzazione, le unità in questione devono operare esclusivamente con gli attrezzi di pesca di cui al comma 1 del presente articolo, previa rinuncia scritta, in carta semplice, delle singole imprese interessate, all'utilizzo degli altri sistemi/attrezzi di pesca consentiti con la licenza.

Art. 2.

La valutazione sull'eventuale, futura prosecuzione dell'attività di pesca con il sistema a strascico di cui all'art. 1, viene demandata alla Commissione tecnico-scientifica di cui al decreto direttoriale 30 settembre 2014, ovvero all'Istituto di scienze marine - Consiglio nazionale delle ricerche (I.S.MAR. - C.N.R.).

Il presente decreto, è affisso presso l'albo della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: CENTINAIO

18A05464

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2018.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Interconsult, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 20 maggio 1991, con il quale la S.p.A. Micoperi, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 13 novembre 1991 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa alla S.r.l. Interconsult con la preposizione del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 luglio 1993, con il quale il dott. Renzo Grassi Catapano è stato nominato commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria sopra citate;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Micoperi in amministrazione straordinaria i signori dott. Carlo Bucolo, dott. Marco Lacchini, dott. Riccardo Strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del sopra citato art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Micoperi in amministrazione straordinaria il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, il dott. Saverio Signori ed il dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato preposto alla procedura in discorso in qualità di commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

Richiamato il proprio provvedimento in data 16 ottobre 2017, con il quale è stato disposto il deposito presso la cancelleria del Tribunale fallimentare di Torino del bilancio finale, dei rendiconti della gestione nonché della relazione accompagnatoria del Comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 29 marzo 2018, prot. 0455018 di autorizzazione alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società Interconsult con la quale il commissario in carica fa sapere, tra l'altro, che la cancelleria fallimentare del Tribunale di Torino ha certificato l'assenza di impugnazioni, opposizioni o reclami alla data del 23 marzo 2018 avverso il Bilancio finale depositato il 24 novembre 2017;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 della legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Interconsult S.r.l. in amministrazione straordinaria, con sede legale in via E. Acerbi n. 34 - Milano (Uffici della procedura Foro Bonaparte n. 70 - *MI)*.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Interconsult S.r.l., compresi quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 1° agosto 2018

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
MARESCA

18A05423

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Halcion», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1233/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Pharma Gema S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale HALCION;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Pharma Gema S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045416017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HALCION nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:Confezione:

«125 mcg in Blister in PVC opaco/Alluminio»- Astuccio da 10–20 compresse - A.I.C. n. 045416017 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Halcion è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05447

DETERMINA 31 luglio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1234/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al

n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobral»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società programmi sanitari integrati S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 038991042;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 maggio 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,3% unguento» tubo da 3,5 g - A.I.C. n. 038991042 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRAL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05446

DETERMINA 31 luglio 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Inhixa». (Determina n. 1235/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INHIXA - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 ottobre 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/16/1132/053 - 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,2 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/055 - 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,4 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/057 - 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,6 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/058 - 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,6 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/059 - 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,8 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/060 - 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,8 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/061 - 10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 1,0 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/062 - 10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 1,0 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Techdow Europe AB.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Techdow Europe Ab ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 21 del 18 giugno 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale INHIXA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,2 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104472/E (in base 10);

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,4 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104496 /E (in base 10);

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,6 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104510/E (in base 10);

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,6 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104522/E (in base 10);

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,8 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104534/E (in base 10);

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,8 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104546/E (in base 10);

«10.000 UI (100 mg)/1 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 1,0 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104559/E (in base 10);

«10.000 UI (100 mg)/1 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 1,0 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104561/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

Profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica.

Profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso.

Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica.

Prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi. Sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale INHIXA è classificata come segue:

Confezioni:

«2.000 UI (20 mg)/0,2 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,2 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104472/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,14;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,18;

«4.000 UI (40 mg)/0,4 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,4 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104496 /E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,96;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,84;

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,6 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104510/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,64;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,61;

«6.000 UI (60 mg)/0,6 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passi-

ve - 0,6 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104522/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 36,67;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 60,52;

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,8 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104534/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8,68;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,32;

«8.000 UI (80 mg)/0,8 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,8 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104546/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 41,65;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 68,74;

«10.000 UI (100 mg)/1 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 1 ml (100 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104559/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,23;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,88;

«10.000 UI (100 mg)/1 ml» - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 1 ml (100 mg/ml) - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104561/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 49,10;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 81,03.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale INHIXA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INHIXA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05443

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Ecolab Production Italy S.r.l., in Rovigo.

Con il provvedimento n. aM - 86/2018 del 23 luglio 2018 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Rovigo (RO) viale del lavoro, 10, rilasciata alla società Ecolab Production Italy S.r.l.

18A05437

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lukasm»

Estratto determina AAM/PPA n. 692 del 26 luglio 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1124.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Addenda Pharma S.r.l. (codice fiscale 05643891004) con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna (BO).

Medicinale: LUKASM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034004010 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034004022 - «5 mg compresse masticabili» 28 compresse;

A.I.C. n. 034004034 - «4 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister con calendario;

A.I.C. n. 034004046 - «4 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister con calendario;

A.I.C. n. 034004059 - «4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister con calendario;

A.I.C. n. 034004061 - «4 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister con calendario;

A.I.C. n. 034004073 - «4 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister con calendario;

A.I.C. n. 034004085 - «4 mg compresse masticabili» 140 compresse in blister con calendario;

A.I.C. n. 034004097 - «4 mg compresse masticabili» 10 compresse in blister senza calendario;

A.I.C. n. 034004109 - «4 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister senza calendario;

A.I.C. n. 034004111 - «4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister senza calendario;

A.I.C. n. 034004123 - «4 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister senza calendario;

A.I.C. n. 034004135 - «4 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister senza calendario;

A.I.C. n. 034004147 - «4 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister senza calendario;

A.I.C. n. 034004150 - «4 mg compresse masticabili» 200 compresse in blister senza calendario;

A.I.C. n. 034004162 - «4 mg compresse masticabili» 49 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034004174 - «4 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034004186 - «4 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister monodose;

A.I.C. n. 034004198 - «4 mg granulato» 7 bustine;

A.I.C. n. 034004200 - «4 mg granulato» 20 bustine;

A.I.C. n. 034004212 - «4 mg granulato» 28 bustine;

A.I.C. n. 034004224 - «4 mg granulato» 30 bustine

alla società: MSD Italia S.r.l. (codice fiscale 00422760587) con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano 151, 00189 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delorazepam ABC»

Estratto determina AAM/PPA n. 694 del 26 luglio 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1140.

Cambio nome: N1B/2018/1055.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ABC Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 08028050014) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino (TO).

Medicinale: DELORAZEPAM ABC.

Confezioni:

A.I.C. n. 039286012 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 039286024 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml,

alla società: Mylan S.P.A. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in DELORAZEPAM MYLAN PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05440

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Afugerm», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 695/2018 del 26 luglio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Afugerm»:

confezioni:

A.I.C. n. 041196015 - «2% crema» 1 tubo in al da 15 g;

A.I.C. n. 041196027 - «2% crema» 1 tubo in al da 10 g;

A.I.C. n. 041196039 - «2% crema» 1 tubo in al da 30 g;

titolare A.I.C.: Isdin S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Abruzzi, 3 - 20131 Milano - Italia - codice fiscale/partita IVA 06115640960;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: FR/H/0385/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2015/12,

con scadenza il 6 dicembre 2015 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A05441

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tidocomb»

Estratto determina AAM/PPA n. 696 del 26 luglio 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1133.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.P.A. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in Via della Monica, 26 - 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Medicinale: TIDOCOMB.

Confezioni:

A.I.C. n. 041907015 - «2% + 0,5% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,166 ml;

A.I.C. n. 041907027 - «2% + 0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml,

alla società: Omikron Italia S.R.L. (codice fiscale 08719751003) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Bruno buozzi, 5 - 00197 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05442

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat EG»

Estratto determina n. 1236/2018 del 31 luglio 2018

Medicinale: FEBUXOSTAT EG .

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877014 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877026 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877038 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877040 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877053 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877065 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877077(in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877089 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 30 mesi.

Composizione: principio attivo: ogni compressa rivestita con film contiene 80 mg o 120 mg di febuxostat (come emidrato).

Eccipienti: Nucleo della compressa - Cellulosa microcristallina - Carbossimetilamido sodico - Silice colloidale anidra - Magnesio stearato - Copovidone.

Rivestimento della compressa: Opadry II giallo 85F42129 contenente: Alcol polivinilico - Titanio diossido (E171) - Macrogol - Talco - Ossido di ferro giallo (E 172).

Produttori del principio attivo: MSN Organics Private Limited, Sy. No. 224/A, Bibinagar (Village), Bibinagar (Mandal), Yadadri Bhuvanagiri District, Telangana508 126 - India.

Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd., No.5, Donghai 4th Avenue, Zhejiang Chemical Materials BaseLinhai Zone, Taizhou, Zhejiang 317015–Cina.

Produttori del prodotto finito

Produzione:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb,Vršac 26300 - Serbia.

Confezionamento primario e secondario

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb,Vršac26300 - Serbia.

Lamp San Prospero S.p.a., via della Pace, 25/A San Prospero (Modena) 41030 - Italia.

Sanico N. V., Veedijk 592300 Turnhout - Belgio.

Confezionamento secondario:

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2 - 1190 Wien, Austria.

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, comma Tipperary, Irlanda.

TTCproduction GmbH, KlagenfurterStraße 311 Sankt Leonhard 9462- Austria.

S.C.F. Srl, Via Barbarossa, 7 Cavenago D´Adda (LO)26824 - Italia.

De Salute S.R.L., Via Biasini, 26 Soresina (CR) 26015- Italia.

Syseam S.A., Agricultura, 29 F08440 Viladecans (Barcelona), Spagna.

Controllo di qualità:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Hemofarm A.D., Beogradski Put bb,Vršac 26300 - Serbia.

Rilascio dei lotti:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, Germania.

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Austria.

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, comma Tipperary, Irlanda.

Indicazioni terapeutiche:

Febuxostat 80 mg

Febuxostat EG è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica nei casi in cui si sia già verificato un deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

Febuxostat EG è indicato negli adulti.

Febuxostat 120 mg:

Febuxostat EG è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica nei casi in cui si sia già verificato un deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

Febuxostat EG è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti con neoplasie ematologiche maligne sottoposti a chemioterapia con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS, dall'inglese Tumor Lysis Syndrome) da intermedio ad alto.

Febuxostat EG è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877026 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 10,02.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 18,80.

Nota AIFA: 91.

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045877065(in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 10,02.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 18,80.

Nota AIFA: 91.

Validità: 24 mesi.

L'indicazione: «Prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulticon neoplasie ematologiche maligne sottoposti a chemioterapia con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS, dall'inglese Tumor Lysis Syndrome) da intermedio ad alto» non viene rimborsata dal SSN.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Febuxostat EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Febuxostat EG è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05444

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Doc Generici»

Estratto determina n. 1237/2018 del 31 luglio 2018

Medicinale: FEBUXOSTAT DOC GENERICI.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. - via Turati 40 - 20121 Milano - Italia.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045412018 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 045412020 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045412032 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 045412044 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 30 mesi.

Composizione:

principio attivo: Febuxostat emiidrato.

eccipienti:

nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina (E460);

idrossipropilcellulosa (E463);

croscarmellosio sodico;

silice, colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E470b);

rivestimento della compressa:

alcol polivinilico (E1203);

talco (E553b);

titanio biossido (E171);

macrogol 3350 (E1521);

copolimero acido metacrilico - etil acrilato (1:1) (Tipo *A)*;

ossido di ferro giallo (E172);

sodio idrogeno carbonato (E500(ii)).

Produttore del principio attivo: Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd., No.5, Donghai 4th Avenue, Zhejiang Chemical Materials Base, Linhai Zone, Taizhou, 317015, Zhejiang, China.

Produttore del prodotto finito, controllo lotti e rilascio lotti, confezionamento primario e secondario: Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa, 41004, Grecia.

Confezionamento secondario: S.C.F. S.N. C Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa 7, Cavenago D'Adda (LO), 26824 Italia.

Indicazioni terapeutiche: «Febuxostat Doc Generici» è indicato nel trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato già in corso (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

«Febuxostat Doc Generici» 120 mg è indicato nella prevenzione e nel trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti in chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio medio-alto di sindrome da lisi tumorale (TLS).

«Febuxostat Doc Generici» è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045412018 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80;

Nota AIFA: 91;

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 045412020 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80;

Nota AIFA: 91;

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045412032 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80;

Nota AIFA: 91;

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 045412044 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80;

Nota AIFA: 91.

L'indicazione: «nella prevenzione e nel trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti in chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio medio-alto di sindrome da lisi tumorale (TLS)» non viene rimborsata dal SSN.

Validità: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Febuxostat Doc Generici» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Doc Generici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05445

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile «Ex Idroscalo di Augusta», in Augusta.

Con decreto interdirettoriale n. 355/1/5/2017 datato 3 luglio 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile denominato «ex Idroscalo di Augusta», sita nel Comune di Augusta (SR), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 52, particelle n. 31, 58, 68, 73, 77, 78, 444, 445, 446, 447, 451, 457, 477 e 479, per una superficie complessiva di mq. 196.787, intestata al demanio dello Stato - ramo aeronautica.

18A05424

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'aliquota demaniale facente parte dell'immobile «Ex Tenuta Giaron», in Mira.

Con decreto interdirettoriale n. 45 datato 7 giugno 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'aliquota demaniale facente parte del compendio denominato «ex Tenuta Giaron», sita nel Comune di Mira (VE), riportata nel catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 43, particelle n. 18, 19, 20, 21, 22, 373, 375, 376 e 377, per una superficie complessiva di mq. 26.626, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo guerra.

18A05425

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della porzione di terreno costituente l'area pertinenziale dell'alloggio MSP0093, in La Spezia.

Con decreto interdirettoriale n. 114 datato 31 maggio 2018 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, della porzione di terreno ubicata a La Spezia (SP) in via delle Baccelle, identificata nel Nuovo catasto terreni al foglio n. 60, particella n. 756, costituente l'area pertinenziale dell'alloggio avente codice MSP0093 già trasferito al patrimonio disponibile dello Stato con decreto n. 95 febbraio 2012 del 31 ottobre 2012, ai fini dell'alienazione della stessa ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

18A05427

Inserimento nell'elenco degli alloggi da alienare dell'alloggio ERM0463, in Roma

Con decreto direttoriale n. 131 datato 30 maggio 2018 è stato disposto l'inserimento, nell'elenco degli alloggi da alienare di cui al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, dell'alloggio ubicato a Roma in via Garibaldi, 4/B, identificato con il codice ERM0463.

18A05428

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-190) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.